

STATUTO

IL PANE E LE ROSE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA KENNEDY 74

Numero REA: ME - 182236

Codice fiscale: 02623080831

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 7882 DI RACCOLTA

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi della legge 381/91 e successive modifiche la Cooperativa Sociale denominata "IL PANE E LE ROSE COOPERATIVA SOCIALE"

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ARTICOLO 3

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 dicembre 2051, e potrà essere prorogata anche prima della scadenza del termine, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

ARTICOLO 4

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale del cittadino attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nell'ambito dei problemi della disabilità sociale, la Cooperativa persegue la deistituzionalizzazione anche attraverso la costituzione di un mix pubblico/privato per la gestione comune delle attività di promozione della Salute mentale e di riabilitazione anche sulla base della predisposizione di progetti riabilitativi individualizzati.

Essa intende inoltre perseguire un'integrazione sociale-multietnica di cittadini extracomunitari immigrati, profughi o rifugiati. Più in generale opera per l'affermazione ed il riconoscimento dei diritti dei minori, per la promozione e la diffusione di una cultura di pace, per un equo rapporto nord - sud anche tramite la cooperazione internazionale decentrata nonché per un rapporto eco sostenibile tra uomo ed ambiente.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è

quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ARTICOLO 5

Per raggiungere gli scopi sociali la cooperativa ha per oggetto:

a) gestione di servizi culturali e museali nonché di attività di progettazione, valorizzazione, promozione e conservazione di beni ambientali e culturali ed artigianali, parchi naturali, percorsi enogastronomici, siti archeologici, percorsi monumentali e parchi tematici ed ogni attività di supporto a biblioteche ed archivi pubblici e privati oltre alla gestione di strutture di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e per il tempo libero; attività di promozione culturale anche attraverso la produzione e la distribuzione di prodotti editoriali, audiovisuali e musicali;

b) gestione di attività turistiche, commerciali e di accoglienza all'interno di strutture connesse agli ambiti di cui sopra, quali ad esempio: bar, ristoranti, campeggi, agriturismo, case per ferie, casa vacanza, bookshop, giftshop, bed and breakfast;

c) organizzazione e gestione di corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, nonché attività di studio, ricerca, catalogazione, pubblicazioni specializzate nel settore dei beni culturali e ambientali; organizzazione di laboratori e percorsi didattici di educazione ambientale e di animazione culturale.

d) ideazione, promozione e gestione di eventi quali, a titolo esemplificativo, spettacoli, concerti, mostre, convegni, seminari, feste ed ogni attività connessa;

e) servizi di trasporto di cose e di persone connesse all'attività della cooperativa;

f) noleggio e installazione o gestione diretta di strutture fisse e impianti mobili per feste, manifestazioni, ricevimenti a carattere sportivo, culturale, ricreativo; preparazione e distribuzione di cibi e bevande per e durante le manifestazioni di cui sopra;

g) gestione di impianti o centri per attività sportive, ricreative e in generale del tempo libero;
h) attività di promozione, sostegno e gestione di tutte le operazioni di riciclaggio raccolta e smaltimento in linea con il D.Lgs n. 22/97 ed eventuali norme modificative ed integrative;
i) gestione del verde pubblico e privato di protezione e recupero ambientale, di manutenzione di impianti ecologici e lavoro di giardinaggio;
j) creazione e gestione di pacchetti turistici;
k) sviluppo e promozione del turismo sociale, accessibile, ambientale e culturale;
l) servizi di informazione, prenotazione, bigliettazione, anche mediante strumenti informatici e telematici;
m) produzione di oggetti provenienti dall'attività di tipo artigianale, artistico ed enogastronomico della cooperativa;
n) gestione di punti vendita o negozi per la commercializzazione dei prodotti provenienti dall'attività della cooperativa nonchè distribuire prodotti tipici locali e delle varie regioni italiane e nazioni estere di altri produttori;
o) commercializzazione dei prodotti della cooperativa nonchè dei prodotti tipici locali e delle varie regioni italiane e nazioni estere, presso la sede o presso punti vendita o negozi esterni;
p) promozione ed organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere assistenziale, ricreativo, turistico e culturale inclusive della comunità locale, compreso i clienti delle attività turistiche, a favore dei soci e delle loro famiglie, con particolare riguardo ai soci svantaggiati;
q) favorire l'accesso alla casa attraverso i sistemi di proprietà ad uso indiviso;
r) favorire l'accesso alla formazione-lavoro a favore dei soci svantaggiati, attraverso l'attivazione di corsi, tirocini, borse lavoro, inserimento lavorativo;
s) accompagnamento e mediazione al lavoro nei luoghi di formazione-lavoro;
t) la prestazione e la gestione di servizi ed enti pubblici e privati o ad altre cooperative sociali;
u) gestione di servizi di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, edifici ed ambienti pubblici e privati;
v) l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi.

La cooperativa potrà inoltre:

- raccogliere fondi e finanziamenti di progetti omogenei con il proprio scopo sociale ed ogni altra attività in campo turistico, culturale, artigianale, commerciale e dei servizi utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni,

Provincia e Comuni, nonchè da Enti Pubblici e privati.

Essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi al proprio nei limiti delle previsioni del codice civile.

Essa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545-septies del codice civile.

ARTICOLO 6

La Cooperativa si propone lo sviluppo della solidarietà sociale attraverso l'aggregazione e la formazione del volontariato. Inoltre per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può avvalersi dell'opera di volontari e/o obiettori di coscienza in servizio civile.

ARTICOLO 7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci: le persone fisiche che si ispirino allo scopo sociale e alle finalità di cui all'articolo 4 e all'articolo 5 e che abbiano i requisiti soggettivi o professionali per partecipare alle attività dell'impresa, nonché, persone con competenze tecniche ed amministrative nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente; l'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano una attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali e deliberare in merito.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

a)-soci persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (soci lavoratori).

Almeno il 30% dei soci lavoratori devono appartenere a categorie di svantaggio sociale secondo la normativa vigente in materia;

b) soci che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della cooperativa stessa (soci fruitori);

c) soci persone giuridiche pubbliche o private, fondazioni, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività sociali, educative, sanitarie;

d) soci che prestano la loro attività gratuitamente e volontariamente (soci volontari). Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n. 59.

Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 8

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del "Libro Soci".

ARTICOLO 9

La persona fisica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare all'organo Amministrativo domanda scritta contenente:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, attività svolta, eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, specifiche competenze possedute nonché tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto, nonché il codice fiscale;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui si richiede di essere iscritto;

c) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere, che non può essere né inferiore né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali della Cooperativa e dagli eventuali regolamenti interni;

Le cooperative, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

a) denominazione sociale, sede e oggetto sociale, data di costituzione e durata, numero dei soci;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci cui si richiede di essere iscritto;

c) la quota di capitale sociale che intende sottoscrivere;

La domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazio-

ne dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno altresì esplicitare nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di tali dichiarazioni.

II domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dal "Libro dei Soci"

Ogni socio è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati previsti dal seguente articolo.

ARTICOLO 10

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione.

L'organo amministrativo delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 11

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, secondo le modalità che saranno definite dall'organo amministrativo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere as-

sunte dall'Assemblea o dall'organo amministrativo;

c) a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

ARTICOLO 12

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o per fallimento o scioglimento della persona giuridica sociale. Nel caso della perdita della qualità di socio, la quota associativa viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore all'ammontare versato.

Il pagamento della quota deve essere fatto entro i sei mesi dall'approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

ARTICOLO 13

I soci, in qualsiasi momento, possono chiedere di recedere dalla Cooperativa oltre che per i motivi di cui all'art. 2437 del codice civile anche per l'impossibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. Possono chiedere di recedere dalla Cooperativa anche quei soci il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimino il recesso e decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio tenuto conto degli impegni assunti dal socio verso la Cooperativa.

Il recesso avrà effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 14

L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali siano venuti meno i requisiti.

ARTICOLO 15

Oltre i casi previsti dalla legge, l'organo amministrativo può escludere il socio che: a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le disposizioni statutarie, il regolamento interno e le deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo; b) non adempia, senza giustificato motivo, agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa; c) mantenga gravi comportamenti

contrari allo spirito dei contratti riabilitativi; d) in qualunque modo con dolo o colpa grave danneggi moralmente e materialmente la cooperativa; e) abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori; f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso.

ARTICOLO 16

Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma degli articoli 13,14 e 15 dello statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Il Regolamento Interno può definire le misure adottate in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

ARTICOLO 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le regole del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme esistenti in materia.

Gli amministratori dovranno accompagnare la presentazione del bilancio all'Assemblea con la relazione richiesta dal codice civile indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-

corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c. , certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e i costi pagati o da pagare comprese le somme eventualmente dovute ai soci a titolo di integrazione del trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.1.92 n.59 nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31.1.92 n.59;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, il limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici, ragguagliata al capitale effettivamente versato.
- e) a remunerare le quote conferite dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci;
- f) ad eventuale riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ad integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59. La deliberazione avverrà nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art.12 della legge 904 del 16 dicembre 1977.

ARTICOLO 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dalle quote, ciascuna di valore non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci;
 - dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa emesse ai sensi

dell'art. 5 della legge 31 gennaio 1992 n.59;

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al successivo art. 20.

- b) dalla riserva legale;

- c) da eventuali riserve straordinarie;

- d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori o dei portatori di azioni di partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita che eccede il valore delle quote degli altri soci.

I titolari di azioni di partecipazione cooperativa sono posti a carico nella sopportazione di eventuali perdite anche rispetto ai soci sovventori. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Si precisa inoltre che la cooperativa qualora emetta azioni di partecipazione cooperativa dovrà emetterle nel modo disciplinato dagli articoli 5 e 6 della legge n.59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. L'emissione delle azioni stesse è subordinata alla redazione di apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea, dal quale dovrà risultare:

- le modalità di emissione delle azioni;
- la quantità e l'importo delle stesse;
- le finalità dell'emissione;
- l'opzione ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa nella misura prevista dalla legge;
- la regolamentazione dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

ARTICOLO 20

Con deliberazione dell'Assemblea, la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
 - le modalità di circolazione;
 - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi.
- Il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli

2363 e seguenti del c.c. , in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ARTICOLO 21

Le quote o azioni detenute dai soci sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo .

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta ,decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dallo statuto.

La quota o azione dei soci potranno essere versate in più soluzioni.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 23

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dall'organo amministrativo, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 del codice civile, sono di competenza. L'assemblea può deliberare, alle condizioni e secondo i principi fissati dalla legge 3 aprile 2001 n.142, un piano di avviamento, allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa, nonché all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi.

Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda conte-

nente gli argomenti da trattare da un numero di soci che rappresenti almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto di assemblea. In quest'ultimo caso l'assemblea deve essere convocata senza ritardo a norma dell'art.2367 del c.c.

ARTICOLO 24

Possono essere invitati alle assemblee i rappresentanti degli Enti Locali e delle associazioni di tutela della salute mentale o di altri enti pubblici o privati con i quali la Cooperativa ha stipulato le convenzioni di intesa e di collaborazione almeno tre mesi prima della data dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai soci o recapitata a mano, mediante rilascio di ricevuta o mediante affissione nei locali della sede sociale, almeno dieci giorni prima dell'adunanza nel domicilio, contenente la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide, senza l'espletamento delle formalità di convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e l'organo amministrativo.

ARTICOLO 25

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio mediante delega scritta. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci; non possono essere delegati i componenti dell'organo amministrativo.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea ed essere conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 26

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, il presidente viene eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

ARTICOLO 27

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto,

sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio dello Stato, le deliberazioni, tanto in prima quanto in seconda convocazione devono essere prese con il voto favorevole di tre/quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione. Tale deliberazione deve essere annotata nel libro soci a cura degli amministratori.

ARTICOLO 28

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

ARTICOLO 29

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti da tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta o delle azioni nominative possedute.

ARTICOLO 30

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci al momento della nomina ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato costituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del presidente, ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ARTICOLO 31

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

L'organo amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-

so espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione .

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' consentito tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in tele/video conferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, vi sia la possibilità che ciascuno possa intervenire in ogni momento e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

L'amministratore che senza giustificato motivo non assiste due assemblee consecutive e, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio. Il presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

ARTICOLO 32

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione: gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

ARTICOLO 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ARTICOLO 34

L'Assemblea dei soci può decidere di eleggere il Collegio dei

Probiviri, in quel caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra le persone estranee alla Cooperativa ed elette dall'Assemblea dei Soci. I Probiviri durano in carica circa tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 35

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre sempre che possano formare oggetto di compromesso, relativo all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto ed altre derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o dell'organo amministrativo. I Probiviri sono anche competenti a decidere tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa nonché le controversie tra socio e socio sempre relativamente ad i rapporti sociali.

I Soci Cooperatori che intendano ricorrere al Collegio dei Probiviri dovranno proporre istanza scritta per raccomandata con avviso di ricevimento al Collegio dei Probiviri domiciliato presso il Presidente della Cooperativa. entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o di conoscenza del fatto che determina la controversia, e ciò a pena di decadenza definitiva del loro diritto.

I probiviri decideranno secondo equità nel rispetto delle regole del contraddittorio ed il lodo che essi andranno ad emettere è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e segg. c.p.c.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato ed attivato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico. E' comunque stabilito che la controversia potrà essere devoluta al Collegio dei Probiviri soltanto se i componenti del Collegio siano stati nominati con il voto favorevole delle parti interessate alla controversia o in mancanza potrà essere devoluta se vi sia il consenso degli interessati.

ARTICOLO 36

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

ARTICOLO 37

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai titolari di azione di partecipazione cooperativa ai soci sovventori ed agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992, a tutela del movimento cooperativo al quale la cooperativa aderisce; in mancanza di adesione, tale versamento sarà fatto al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ARTICOLO 39

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

F.TO LO PRESTI ANTONINA N.Q. - F.TO ANTONELLA GIAMBO' NOTAIO
(SIGILLO)